

Antonio **LOMBARDI**

CODICE *di*
PROCEDURA
CIVILE
ANNOTATO CON LA GIURISPRUDENZA

XIV EDIZIONE
2024-2025

 **Neldiritto**
Editore

statutaria (o, alle condizioni di cui sopra, regolamentare) non sussista, il sindaco conserva l'esclusiva titolarità del potere di rappresentanza processuale del Comune, ai sensi dell'art. 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il D.lg. 18 agosto 2000 n. 267. In particolare, qualora lo statuto (o, nei limiti già indicati, il regolamento) **affidi la rappresentanza a stare in giudizio in ordine all'intero contenzioso al dirigente dell'ufficio legale, questi, quando ne abbia i requisiti, può costituirsi senza bisogno di procura, ovvero attribuire l'incarico ad un professionista legale interno o del libero foro** (salve le ipotesi, legalmente tipizzate, nelle quali l'ente locale può stare in giudizio senza il ministero di un legale), e, ove abilitato alla difesa presso le magistrature superiori, può anche svolgere personalmente attività difensiva nel giudizio di cassazione. ■ *Cass. civ., Sez. Un., 16 giugno 2005, n. 12868 e Cass. civ., sez. lav., 21 maggio 2009, n. 11848*

■ 14. Il patrocinio erariale e l'Avvocatura dello Stato.

Anche nell'ipotesi di rappresentanza e difesa facoltativa degli enti pubblici da parte dell'Avvocatura dello Stato, **non è necessario che, in ordine ai singoli giudizi, l'ente rilasci uno specifico mandato all'Avvocatura medesima, né che questa produca il provvedimento del competente organo dell'ente recante l'autorizzazione del legale rappresentante ad agire o a resistere in causa**, giacché, a norma dell'art. 45 R.D. n. 1611 del 1933, anche al patrocinio cosiddetto facoltativo si applica il comma 2 dell'art. 1 R.D. cit., alla stregua del quale gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede senza bisogno di mandato, neppure nei casi nei quali le norme ordinarie prevedono il mandato speciale, purché consti la loro qualità. (Fattispecie relativa alla difesa in giudizio dell'Anas S.p.A., già Ente nazionale per le strade, per la quale permane il patrocinio facoltativo dell'Avvocatura dello Stato a norma dell'art. 2 D.lg. n. 142 del 1994). ■ *Cass. civ., sez. I, 14 settembre 2006, n. 19786*

Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al

tribunale e al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati a essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'articolo 43, comma 4, del regio decreto n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'articolo 43, comma 4, del regio decreto citato - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto legge 193 del 2016, convertito in legge n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi e in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. ■ *Cass. civ., sez. III, 04 giugno 2021, n. 15704*

Il protocollo del 22 giugno 2017 prevede che il patrocinio di Agenzia delle entrate-Riscossione davanti alla Corte di cassazione sia convenzionalmente affidato all'**Avvocatura Generale dello Stato, salvo il caso di conflitto di interessi o dichiarazione di indisponibilità, a meno che non intervenga un'apposita delibera motivata dell'ente** ai sensi dell'art. 43, comma 4, del r.d. n. 1611 del 1933; **al di fuori di dette ipotesi, la procura rilasciata dall'Agenzia ad un avvocato del libero foro deve ritenersi invalida e - poiché indispensabile per la regolare costituzione del rapporto processuale - tale invalidità può essere rilevata d'ufficio dal giudice, anche nel giudizio di legittimità.** ■ *Cass. civ., sez. IV, 08 marzo 2023, n. 6931*

■ 15. Determinazione degli onorari e delle spese degli arbitri e ministero del difensore.

In mancanza di una espressa disposizione che deroghi al principio dell'obbligatorietà del patrocinio legale stabilito dagli art. 82 e 83 c.p.c., anche nel procedimento camerale davanti al presidente del tribunale previsto dall'art. 814, comma 2, c.p.c. per la determinazione dell'onorario e delle spese dovuti agli arbitri per l'opera prestata, che ha carattere contenzioso, **gli arbitri devono stare in giudizio con il ministero di un difensore.** ■ *Cass. civ., sez. I, 29 marzo 2006, n. 7128*

Art. 83 Procura alle liti

[I]. Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura.

[II]. La procura alle liti può essere generale o speciale, e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata [2699, 2703 c.c.].

[III]. La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione [163], del ricorso [366, 414], del controricorso [370], della comparsa di risposta [167, 416] o d'intervento [2671], del precetto [480] o della domanda d'intervento nell'esecuzione [499], ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato. In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della Giustizia. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica ⁽¹⁾.

[IV]. La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa.

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 1 L. 27 maggio 1997, n. 141. L'art. 2 della stessa legge stabilisce poi che « La disposizione di cui all'articolo 1 si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge ». Successivamente il presente comma è stato ulteriormente modificato dall'art. 45, comma 9, della L. 18 giugno 2009, n. 69. Precedentemente a tale ultima modifica, il testo recitava: « La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d'intervento, del precetto o della domanda d'intervento nell'esecuzione. In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce ».

SOMMARIO ■1. Il difensore. ■2. Procura alle liti e compenso del professionista. ■3. La natura giuridica del mandato alle liti. ■4. Procura e persona giuridica: le modificazioni dell'organo societario titolare della rappresentanza legale. ■4.1. Procura e persona giuridica: onere probatorio. ■4.2. Procura e persona giuridica: l'incorporazione della società. ■4.3. Procura e persona giuridica: l'Avvocatura dello Stato e rappresentanza dell'ente pubblico. ■5. Procura alle liti: requisiti. ■6. Procura alle liti e morte della parte costituita. ■7. Procura alle liti e instaurazione del giudizio. ■8. Procura alle liti e certezza della data del conferimento. ■9. Procura alle liti e procedimento in Cassazione. ■10. Il difetto di procura. ■10.1. Il difetto di procura nel Giudizio di Legittimità. ■11. La sottoscrizione della procura e la certificazione del difensore. ■12. La valenza giuridica della certificazione di autografia rilasciata dal difensore. ■13. La procura alle liti rilasciata in uno Stato estero. ■14. La validità della procura rilasciata all'estero. ■15. Procura rilasciata in primo grado e appello. ■15.1. Procura ed esecuzione forzata. ■15.2. Procura in procedimento cautelare e instaurazione del giudizio di merito. ■15.3. Procura e ricorso *ex art.* 700 c.p.c. ■15.4. Procura e accertamento tecnico preventivo. ■15.5. Procura e procedimento non contenzioso. ■15.6. Procura e regolamento di competenza. ■15.7. Procura e procedimento monitorio. ■16. Procura e procedimento per regolamento preventivo di giurisdizione. ■17. Procura e riassunzione di giudizio. ■18. Difetto di procura valida e suoi effetti processuali. ■19. Difetto di procura e suoi effetti nei confronti del convenuto. ■20. Procura e notificazioni presso domiciliatario. ■21. Procura e notificazioni di un ricorso in Cassazione presso il domiciliatario della parte rimasta contumace in secondo grado. ■22. Procura e notificazioni presso la sede di organo deputato alla trattazione affari legali di un Comune. ■23. La natura processuale del mandato al procuratore legale del fallimento.

■1. Il difensore.

La procura "*ad litem*" in cui manchi il nome del difensore non è nulla quando, per i riferimenti in essa contenuti ed il contesto in cui è inserita, non possa sorgere alcun ragionevole dubbio sulla individuazione del difensore e sulla legittimazione alle attività processuali da lui compiute, così come nell'ipotesi in cui l'avvocato si qualifichi difensore in forza della procura, la cui sottoscrizione sia da lui autenticata e che sia posta a margine dell'atto difensivo ■ *Cass. civ., sez. II, 19 febbraio 2019, n. 21018; conf. Cass. civ., sez. III, 6 ottobre 2014, n. 21018*

In tema di procedimento civile, la nomina di un nuovo difensore in sostituzione di un altro in corso di causa può essere effettuata anche su atto diverso da quelli indicati nell'art. 83, comma 3, c.p.c., purché idoneo ad evidenziare inequivocabilmente la volontà della parte di conferire la procura e purché costituisca un atto "*lato sensu*" processuale (nella specie, comparsa depositata in cancelleria prima dell'udienza), in modo da rivelare la sua inerenza allo specifico processo per il quale la procura è stata rilasciata. ■ *Cass. civ., sez. I, 06 dicembre 2017, n. 29205*

La rinuncia all'azione, ovvero all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto, costituisce un atto di disposizione del diritto in contesa e richiede in capo al difensore, un mandato "*ad hoc*", senza che sia a tal fine sufficiente il mandato "*ad litem*", in ciò differenziandosi dalla rinuncia ad una parte dell'originaria domanda, che rientra fra i poteri del difensore, in quanto espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate. ■ *Cass. civ., sez. II, 17 dicembre 2013, n. 28146*

La rinuncia al mandato da parte del procuratore – come la revoca da parte del conferente – è dichiarazione recettizia a forma libera, che produce effetto nei confronti dell'altra parte quando sia avvenuta la sostituzione del difensore, sicché il procuratore rinunciario è privo dello *ius postulandi* in relazione al processo nel quale ha rinunciato ed è stato sostituito, non avendo più efficacia, in tale processo, l'antecedente procura generale *ad litem*, seppure rilasciata per atto pubblico. ■ *Cass. civ. sez. III, 18 dicembre 2012, n. 23324*

La procura alle liti, conferita in termini ampi e omnicomprensivi, è idonea, in base a un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa processuale attuativa dei principi di economia processuale, di tutela del diritto di azione,

nonché di difesa della parte di cui agli artt. 24 e 111 Cost., ad attribuire al difensore il potere di esperire tutte le iniziative atte a tutelare l'interesse del proprio assistito. ■ *Cass. civ. sez. III, 13 novembre 2019, n. 29353*

■2. Procura alle liti e compenso del professionista.

Nel caso in cui sia stato conferito un incarico ad un avvocato da parte di un altro avvocato ed in favore di un terzo, ai fini dell'individuazione del soggetto obbligato a corrispondere il compenso al difensore per l'opera professionale richiesta, si deve presumere, in presenza di una procura congiunta, la coincidenza del contratto di patrocinio con la procura alle liti, salvo che venga provato, anche in via indiziaria, il distinto rapporto interno ed extraprocessuale di mandato esistente tra i due professionisti e che la procura rilasciata dal terzo in favore di entrambi era solo lo strumento tecnico necessario all'espletamento della rappresentanza giudiziaria, indipendentemente dal ruolo di "*dominus*" svolto dall'uno rispetto all'altro nell'esecuzione concreta del mandato. ■ *Cass. civ., sez. VI, 13 marzo 2020, n. 7037*

La domiciliazione dell'avvocato presso un altro collega non determina l'insorgenza della qualifica di co-difensore in capo al domiciliatario, a nulla rilevando che il cliente sottoscrive la procura ad *litem* anche nei confronti di quest'ultimo. Il rapporto che interviene tra i due avvocati, infatti, prende la forma del contratto di mandato e non quella del contratto a favore di terzi. Conseguentemente, l'onorario del domiciliatario deve essere versato dall'avvocato mandante e non dal cliente. ■ *Cass. civ., sez. II, 02 dicembre 2011, n. 25816*

In materia di disciplina delle spese processuali nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiara di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di inesistenza della procura *ad litem* o falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l'atto è speso), l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio. Diversamente, invece, nel caso di invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura *ad litem*, non è ammissibile la condanna del difensore alle spese del giudizio, in quanto l'attività processuale è provvisoriamente efficace e la procura benché sia nulla o invalida, è tuttavia idonea a determinare l'instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata, che assume la veste di potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo. (Nella specie la procura acclusa al ricorso per cassazione era riferita espressamente al ricorso nei confronti di una delle parti del giudizio di appello, avendo il difensore proposto ricorso anche nei confronti di altra parte di quel giudizio, la Suprema Corte ha affermato che lo stesso [nella parte *de qual*] era da ritenere proposto in carenza di procura speciale e condannato, pertanto, il solo difensore al pagamento delle spese in favore di quest'ultima parte). ■ *Cass. civ., sez. III, 07 aprile 2023, n. 9610*

■3. La natura giuridica del mandato alle liti.

Quando la procura alle liti è redatta in calce o a margine di un atto processuale, le dichiarazioni di portata negoziale che siano incluse in tale atto vanno attribuite alla parte, dal momento che con la sottoscrizione della procura essa le fa proprie, sicché esso può fungere anche da ratifica dell'operato del "*falsus procurator*". ■ *Cass. civ., sez. II, 14 ottobre 2010, n. 21229*

La funzione del difensore di certificare l'autografia della sottoscrizione della parte, ai sensi degli artt. 83 e 125 c.p.c., pur trovando la sua base in un negozio giuridico di diritto privato (mandato), ha natura essenzialmente pubblicistica, atteso che la dichiarazione della parte, con la quale questa assume su di sé gli effetti degli atti processuali che il difensore è legittimato a compiere, è destinata a dispiegare i suoi effetti nell'ambito del processo. Ne consegue che il difensore, con la sottoscrizione dell'atto processuale e con l'autentica della procura riferita allo stesso, compie un negozio di diritto pubblico e riveste la qualità di pubblico ufficiale, la cui certificazione può essere contestata soltanto con la querela di falso. ■ *Cass. civ.,*

sez. IV, 02 settembre 2015, n. 17473; conf. Cass. civ. sez. lav., 04 maggio 2009, n. 10240

La rimessione in termini non può fare riferimento ad un evento esterno al processo, che ha impedito la costituzione della parte, come la condotta del legale che non abbia dato esecuzione al mandato difensivo, **giacché attinente esclusivamente alla patologia del rapporto intercorrente tra la parte sostanziale e il professionista incaricato ai sensi dell'art. 83 c.p.c. che può assumere rilevanza soltanto ai fini di un'azione di responsabilità** promossa contro quest'ultimo (negata, nella specie, la richiesta di rimessione in termini avanzata dalla ricorrente che abbia proposto ricorso per cassazione tardivo per via della patologia da cui era affetto il precedente difensore, la quale avrebbe impedito a quest'ultimo di comunicarle l'avvenuta notifica della sentenza). ■ *Cass. civ., sez. IV, 03 luglio 2019, n. 17889*

Occorre distinguere il mandato professionale dalla procura ad litem. Mentre quest'ultima – infatti – è un negozio unilaterale con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il mandato sostanziale costituisce un negozio bilaterale (il contratto di patrocinio) con il quale il legale viene incaricato, secondo lo schema negoziale che è proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte. Deriva da quanto precede, pertanto, che ai fini della conclusione del contratto di patrocinio, non è indispensabile il rilascio di una procura ad litem, essendo questa richiesta solo per lo svolgimento dell'attività processuale. Il mandato professionale può essere conferito anche in forma verbale, e la prova di esso può quindi darsi anche per testimoni, oltre che in via presuntiva, attraverso idonei indizi plurimi, precisi e concordanti. La procura alle liti, poi, può certamente essere rivelatrice del conferimento del mandato professionale ma è solo un indice presuntivo della sussistenza tra le parti dell'autonomo rapporto di patrocinio. ■ *Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2021, n. 22048*

Il rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, **postula l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea** a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso. ■ *Cass. civ., sez. II, 03 maggio 2024, n. 11947*

In tema di compensi di avvocato, nonostante la presenza di una **procura congiunta a due professionisti**, ben può intendersi superata la presunzione di coincidenza del contratto di patrocinio con la procura alle liti ove risulti provato, sia pur in via indiziaria, il distinto rapporto interno ed extraprocessuale di mandato esistente tra i due professionisti sicché la procura rilasciata dal terzo in favore di entrambi costituisce solo lo strumento tecnico necessario all'espletamento della rappresentanza giudiziaria, indipendentemente dal ruolo di dominus svolto dall'uno rispetto all'altro nell'esecuzione concreta del mandato. Ne consegue che ove il cliente abbia conferito mandato ad un avvocato, con facoltà di avvalersi di altro professionista del medesimo studio legale, difetta il contratto di patrocinio tra quest'ultimo ed il cliente, indipendentemente dalla sottoscrizione della procura. ■ *Cass. civ., sez. II, 25 marzo 2024, n. 7953*

■ 4. Procura e persona giuridica: le modificazioni dell'organo societario titolare della rappresentanza legale.

Nel caso in cui nell'intestazione di un atto giudiziario sia indicata una determinata persona quale rappresentante legale della società cui l'atto è riferibile e la **procura alle liti** rilasciata a margine o in calce all'atto stesso risulti invece **sottoscritta da un soggetto diverso, la discordanza configura un mero errore materiale** che non incide sulla validità dell'atto, qualora si accerti che la procura è stata rilasciata da colui che riveste la qualità di legale rappresentante della società. ■ *Cass. civ., Sez. Un., 19 aprile 2022, n. 12445*

La **procura speciale** necessaria per la proposizione del ricorso per cassazione è inesistente ove **conferita al difensore da una società estinta per pregressa cancellazione dal registro delle imprese**, in quanto essa presuppone un rapporto di mandato tra l'avvocato ed il cliente che non può sussistere in mancanza del mandante; ne consegue che l'attività

processuale svolta resta nell'esclusiva responsabilità del legale, del quale è, pertanto, ammissibile la condanna a pagare le spese del giudizio, indipendentemente dalla sua effettiva consapevolezza circa la carenza della qualità di legale rappresentante in capo a colui che ebbe a conferirgli la procura, essendo compito dell'avvocato che riceve un mandato e autentica la sottoscrizione in calce alla procura speciale, verificare, oltre che l'identità del sottoscrittore, la sussistenza, in capo allo stesso, di validi poteri rappresentativi dell'ente collettivo, al fine di assicurare gli effetti dell'atto, restando ferma, peraltro, l'eventuale corresponsabilità di quest'ultimo - da farsi valere dal difensore in un autonomo giudizio di rivalsa -, laddove abbia consapevolmente speso poteri rappresentativi della società già cancellata dal registro delle imprese. ■ *Cass. civ., sez. III, 22 settembre 2022, n. 27847*

■ 4.1. Procura e persona giuridica: onere probatorio.

In tema di rappresentanza processuale della persona giuridica, il **principio** secondo il quale, **ove il potere rappresentativo derivi da un atto soggetto a pubblicità legale, non spetta a colui che abbia rilasciato la procura fornirne la prova, ma alla parte che ne contesti i poteri l'onere di dimostrarne l'inesistenza**, si applica a tutti i casi in cui stia in giudizio un soggetto collettivo, quand'anche non dotato di formale personalità giuridica; ne deriva che per le **società di mutuo soccorso**, da ricondursi alla figura della società cooperativa a mutualità prevalente, l'esistenza del potere di rappresentanza dell'ente è dimostrato dal regime di pubblicità legale che le caratterizza, da individuarsi nell'iscrizione all'albo nazionale degli enti cooperativi, sostitutivo del registro prefettizio, articolato su base provinciale; ove, peraltro, manchi un collegamento territoriale, come accade nell'ipotesi in cui l'ente mutualistico ha sede all'estero, la funzione pubblicitaria di tale iscrizione può essere surrogata attraverso l'attuazione di altre adeguate forme pubblicitarie, ed in particolare mediante la sottoposizione al regime della pubblicità consolare. ■ *Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2023, n. 13365*

In tema di **rappresentanza processuale** delle persone giuridiche, **la persona fisica che ha conferito il mandato al difensore non ha l'onere di dimostrare tale sua qualità**, neppure nel caso in cui l'ente si sia costituito in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante e l'organo che ha conferito il potere di rappresentanza processuale derivi tale potestà dall'atto costitutivo o dallo statuto. ■ *Cass. civ., sez. III, 21 giugno 2024, n. 17154*

■ 4.2. Procura e persona giuridica: l'incorporazione della società.

In tema di validità della procura alle liti, ove in corso di causa intervenga la fusione per incorporazione della società in lite, **l'incorporante può costituirsi in giudizio avvalendosi della procura in precedenza rilasciata dall'incorporata**, poiché l'attuale formulazione dell'art. 2504 bis c.c. prevede la prosecuzione dei rapporti giuridici, anche processuali, in capo al soggetto unificato a seguito della fusione, risolvendosi quest'ultima in una vicenda (non estintiva ma) evolutivo-modificativa, che comporta un mutamento solo formale di un'organizzazione societaria esistente, con la conseguenza che **l'originaria procura alle liti rimane valida anche per il periodo successivo all'incorporazione e il difensore già designato è legittimato al compimento di tutti gli atti processuali occorrenti per la difesa della posizione giuridica della società**, pur nella sua diversa organizzazione. ■ *Cass. civ., sez. I, 19 luglio 2021, n. 20621*

■ 4.3. Procura e persona giuridica: l'Avvocatura dello Stato e rappresentanza dell'ente pubblico.

La Comunità europea che sia parte in una lite può giovare dell'assistenza e difesa di un avvocato del libero foro, non avendo l'obbligo, in quanto ente sovranazionale, di avvalersi dell'Avvocatura dello Stato, significativamente rivolgendosi il tenore letterale del d.P.R. 17 febbraio 1981, n. 173, non alla Comunità o alla Commissione, bensì all'Avvocatura stessa, la quale può assumere il patrocinio legale di un ente soltanto in presenza di un'espressa disposizione legislativa al riguardo. ■ *Cass. civ. Sez. Un., 02 dicembre 2013, n. 26935*

In tema di giudizio di legittimità, **l'ultrattività del mandato**